

 <p>Direzione Aziendale</p>	PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)	Rev. n. 02 23/08/2023
--	---	----------------------------------

<i>Fasi</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Firma</i>	<i>Data</i>
Redazione	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Giovanni Scartoni		
Verifica	Direttore Sanitario Direttore Amministrativo RPD	Simona Dei Antonella Valeri Paola Salvi		
Approvazione	Direttore Generale	Antonio D'Urso		
Controllo	AD Qualità e Sicurezza delle Cure	Roberto Monaco		

Luogo e modalità di conservazione: Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione Sede legale Arezzo – Via Curtatone n.54	Responsabile Giovanni Scartoni
--	--

Redazione: Gioia Fiengo – Supporto amministrativo RPC
 Entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Diffusione:

La diffusione della procedura verrà effettuata in favore di:

- tutte le macrostrutture aziendali
- tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo
- mediante pubblicazione nella pagina Intranet aziendale (Sezione “Integrità e Trasparenza” – Strumenti - Segnalazioni)
- mediante pubblicazione nel Sito Web (Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione - Wistleblowing)

 <p>SST Azienda USL Toscana sud est Servizio Sanitario della Toscana</p> <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02</p> <p>23/08/2023</p>
--	--	-------------------------------------

PREMESSA.....	3
1. SCOPO	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI.....	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
4. DEFINIZIONI.....	5
5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	8
6. REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE	9
7. TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE.....	9
8. ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE.....	10
9. SEGNALAZIONI INTERNE	11
9.1 Segnalazione scritta tramite Piattaforma informatica.....	12
9.1.a Caratteristiche della segnalazione on-line.....	12
9.1.b Processo di gestione della segnalazione tramite piattaforma informatica "WhistleblowingPA (WBPA).....	13
9.1.c Fasi del processo di ricezione e gestione delle segnalazioni interne su Piattaforma WBPA	14
9.2 Segnalazione orale tramite linea telefonica dedicata " non registrata"	15
9.3 Incontro programmato in presenza con Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)	15
10 TRATTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	16
11 SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC.....	16
12 DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	16
13 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE	17
14 TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE A UPD E ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	18
15 DIVIETO DI RITORSIONE	19
16 CONDIZIONI DI PROTEZIONE PER IL SEGNALANTE	20
16.1 Protezione dalle ritorsioni	20
17 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'	21
18 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DI ALTRI SOGGETTI.....	21
19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
20 RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	23
21 DIVULGAZIONE, ARCHIVIAZIONE E RENDICONTAZIONE	23
21.1 Modalità di divulgazione	24
21.2 Archiviazione	24
21.3 Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni	24
21.4 Rendicontazione	24
22 ASPETTI SANZIONATORI	24
23 MONITORAGGIO	25

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

PREMESSA

Con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (in vigore dal 15/07/2023) viene data attuazione nel nostro Paese alla [Direttiva Europea n.1937/2019](#) in materia di “*whistleblowing*”, sostituendo le disposizioni previste dalla L. 30 novembre 2017 n. 179, al fine di raccogliere in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

La segnalazione di illeciti/irregolarità costituisce una delle misure obbligatorie più innovative di prevenzione della corruzione prevista dal diritto internazionale e recepita dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Con il termine “whistleblower” si intende il dipendente pubblico (ed i soggetti assimilati) che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

L’ordinamento riconosce una specifica tutela agli autori della segnalazione in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 10 marzo 2023 n. 24 sopra richiamato.

La segnalazione ha specificamente valenza preventiva e non repressiva: si segnala per indicare un “pericolo”, per “sollevare una questione”, non per denunciare un reato.

Rappresenta pertanto l’opportunità per avviare un percorso di emersione di dinamiche e prassi, sviluppare una cultura diffusa della legalità e scoraggiare comportamenti omertosi.

1. SCOPO

La procedura in oggetto disciplina e fornisce ai dipendenti e agli altri soggetti individuati dalla normativa, indicazioni chiare e di facile applicazione per diffondere e sviluppare la consapevolezza di poter segnalare in modo agevole ed in regime di piena tutela e protezione, atti/comportamenti illeciti, anche presunti, commessi ai danni dell’amministrazione e, di riflesso, dell’interesse pubblico collettivo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

La procedura è applicata a tutto il personale che a qualsiasi titolo (esistenza di un “rapporto giuridico”) collabora a nome e per conto dell’Azienda USL Toscana sud est come meglio specificato nel seguente capoverso.

Sono **Destinatari** della presente procedura:

- Dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell’Azienda;
- Dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che prestano servizio presso l’Azienda in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p style="text-align: center;">PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p style="text-align: right;">Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	---

- Lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Azienda.
- Collaboratori e Consulenti
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti che operano in regime di convenzione con l’Azienda USL Toscana sud est
- Tirocinanti
- Volontari

Si segnala che l’elenco riportato non è esaustivo, per approfondimenti si rinvia all’art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

La tutela delle persone segnalanti sopra riportate, si applica anche qualora la segnalazione (o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni) avvenga nei seguenti casi:

- a)** quando il rapporto giuridico con l’azienda non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b)** durante il periodo di prova;
- c)** successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.	«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.	«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.	«Disciplina del servizio sanitario regionale»
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.	«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.	«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.	«Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti»

 <p>Direzione Aziendale</p>	PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)	Rev. n. 02 23/08/2023
--	---	--

	pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
Legge 30 novembre 2017, n. 179	«Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»
D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e s.m.i.	«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»
Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679	«Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»
Direttiva UE 23 ottobre 2019 n. 1937	«Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione»
Delibera ANAC 2 ottobre 2018, n. 840	“Richieste di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)”
Delibera ANAC 1 Luglio 2020, n.690	“Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”
Delibera ANAC 9 giugno 2021 n. 469	“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”
Delibera ANAC 12 Luglio 2023, n.311	Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

4. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
-------------	-----------------------------------

 <p>Direzione Aziendale</p>	PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)	Rev. n. 02 23/08/2023
--	---	--

PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
DFP	Dipartimento della Funzione pubblica
PIAO	Piano Integrato di Attività ed Organizzazione
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Whistleblowing	Istituto di tutela previsto dal D.Lgs. 24/2023
Azienda	Azienda USL Toscana sud est
Istruttore	Soggetto della struttura di supporto del RPCT coinvolto nell'istruttoria della segnalazione
Custode delle identità	Soggetto individuato dall'amministrazione che consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante. Tale ruolo può anche coincidere con quello di RPCT
Codice di comportamento	Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana sud est
Violazioni	<p>Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente elenco 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente elenco 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

	<p>imposta sulle società</p> <p>6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) del presente elenco</p>
Informazioni sulle violazioni	<p>Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D.Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni</p>
Segnalazione o Segnalare	<p>La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni</p>
Segnalazione interna	<p>La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 6</p>
Segnalazione esterna	<p>La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 5</p>
Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente	<p>Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone</p>
Persona segnalante (Whistleblower)	<p>Persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del D.Lgs. 24/2023)</p>
Facilitatore	<p>Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata</p>
Contesto lavorativo	<p>Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile</p>
Persona coinvolta o menzionata	<p>La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente</p>
	<p>Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che</p>

 <p>Direzione Aziendale</p>	PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)	Rev. n. 02 23/08/2023
--	---	--

Ritorsione	provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Seguito	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
Riscontro	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione
Soggetti del settore pubblico	Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del D.Lgs. 175/2016, anche se quotate
Soggetti del settore privato	Soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1) del presente elenco; 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2) del presente elenco, rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1) del presente elenco.

5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La direttiva EU 23 ottobre 2019 n. 1937 ed il conseguente decreto legislativo di recepimento 10 marzo 2023 n. 24, disciplinano la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (o dell'ente privato), di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico (o privato).

Sono pertanto oggetto di segnalazione le condotte che costituiscono illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro ovvero attività/comportamenti di cui lo stesso abbia avuto notizia, non esclusivamente riferiti alla struttura organizzativa cui è assegnato il segnalante, quindi relativi a procedimenti o processi di strutture diverse rispetto a quello dell'ambito lavorativo del dipendente.

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

La segnalazione può essere relativa anche a notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

La disciplina delle segnalazioni NON si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto pertinente dell'Unione europea.

6. REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la verifica dei fatti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di ANAC.

Oltre al requisito della veridicità degli episodi segnalati, e che gli stessi siano percepiti direttamente dal dipendente e non acquisiti da “voci correnti”, in particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione può essere integrata con qualsiasi elemento ritenuto a supporto della fondatezza della stessa come ad esempio:

- documenti relativi ai fatti oggetto di segnalazione;
- nominativi di soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La segnalazione implica obbligatoriamente l’attestazione da parte del soggetto segnalante, di aver preso visione e comprensione delle informazioni rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Eu) 2016/679 (Allegato 1 – Informativa sul trattamento dati personali).

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare i loro autori, non rientrano nel campo di applicazione della procedura in oggetto.

7. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

La normativa vigente prevede tre tipologie di segnalazione “whistleblower”:

- Interna (forma scritta e orale): oggetto della presente procedura
- Esterna (indirizzata ad ANAC)

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	---	----------------------------------

- Divulgazione pubblica

8. ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua un controllo preliminare di ammissibilità per accordare al segnalante le tutele previste.

Sono pertanto protocollate anche le segnalazioni valutate inammissibili.

La segnalazione è inammissibile ove si rilevi:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione;*
- b) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;*
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;*
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;*
- e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;*
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;*
- g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati al comma 2 dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio sanzionatorio (Delibera ANAC 1 Luglio 2020 n. 690).*

Si precisa che nei casi di cui alle lett. c) e g), il Responsabile della prevenzione della corruzione, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può altresì acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Azienda, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante, delle persone menzionate o coinvolte e di eventuali facilitatori.

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Tutti gli uffici dell'Azienda coinvolti sono tenuti a prestare la massima collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione rispondendo entro massimo 3 gg lavorativi alle richieste ricevute.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve sempre tenere traccia delle attività svolte.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione o il suo Ufficio forniscono riscontro alla

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla trasmissione della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, qualora presentata a soggetto diverso. (art. 5 pt. d) decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24).

Nel riscontro, il Responsabile della prevenzione della corruzione descrive l'azione intrapresa e/o che si intende intraprendere per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'eventuale esito delle indagini e le conseguenti misure adottate.

Laddove si renda necessario, l'organo di indirizzo può autorizzare il Responsabile della prevenzione della corruzione ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione.

Si tratta di un'attività di verifica e di analisi, preceduta da una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo.

Non spettano al Responsabile della prevenzione della corruzione funzioni di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti, né accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Azienda oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti, in linea con le indicazioni già fornite nella Delibera ANAC del 2 ottobre 2018 n. 840.

Il segnalante ha sempre diritto a verificare lo stato di avanzamento dei lavori utilizzando il codice identificativo obbligatoriamente assegnato alla segnalazione.

L'attività di istruttoria termina con:

- a)** archiviazione adeguatamente motivata in caso di inammissibilità, qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione;
- b)** qualora, invece, ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione, si rivolge tempestivamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, come di seguito descritto:

Invio ad Autorità Giudiziaria, Ordinaria, Contabile:

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, civile o erariale, il Responsabile della prevenzione della corruzione la trasmette tempestivamente alla competente Autorità giudiziaria, ordinaria o contabile nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, mettendo in evidenza che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza del segnalante.

Invio al Dipartimento della funzione pubblica:

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto, in modo esclusivo o concorrenziale, una delle materie di cui all'art. 60, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 di competenza del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ovvero estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

del segnalante o delle persone coinvolte o menzionate.

Invio all' Ufficio Procedimenti Disciplinari:

Nel caso in cui la segnalazione sia, in modo esclusivo o concorrenziale, di competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ovvero estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante o delle persone coinvolte o menzionate.

La trasmissione delle informazioni relative alla segnalazione avviene sempre nel rispetto dei par. 13 "Tutela della riservatezza del segnalante" e par. 14 "Trasmissione della segnalazione a Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) e attivazione del procedimento disciplinare".

c) comunicazione dell'esito finale al segnalante.

9. SEGNALAZIONI INTERNE

L'Azienda USL Toscana sud est, in ottemperanza dell'art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, ha attivato i seguenti canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia (Piattaforma on line), la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. prevede tre canali di segnalazione interna:

- segnalazione scritta tramite piattaforma informatica (criptata)
- segnalazione orale tramite linea telefonica dedicata "non registrata"
- incontro programmato in presenza con Responsabile della prevenzione della corruzione

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione o ad ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria (e in caso di fatti penalmente rilevanti e/o di danno erariale, l'invio della segnalazione di cui alla presente procedura non esonera il dipendente dall'obbligo presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria penale o alla Corte dei Conti per le rispettive competenze (obbligo di denuncia).

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

9.1. Segnalazione scritta tramite piattaforma informatica

L'Azienda USL Toscana sud est prevede come unica modalità di segnalazione in forma scritta la sua effettuazione "on line" tramite la Piattaforma "WhistleblowingPA (WBPA)".

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

9.1.a. Caratteristiche della Segnalazione scritta on line tramite piattaforma informatica

L'Azienda si è dotata della Piattaforma S.a.a.S .denominata "WhistleblowingPA (WBPA)", prodotta dall'impresa sociale Whistleblowing Solutions S.r.l., in collaborazione con Transparency International Italia, basata sul sistema open source GlobaLeaks.

Per procedere ad effettuare una Segnalazione on line, occorre collegarsi al seguente link: <https://whistleblowing.auslse.toscana.it/> disponibile nella Pagina Intranet aziendale (Integrità e Trasparenza – Strumenti – Segnalazioni) e nel Sito Web (Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione - Whistleblowing).

L'accesso al modulo di segnalazione è preceduto dalla presa visione e accettazione, con flag obbligatorio, delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 – RGPD.

9.1.b. Processo di gestione della segnalazione tramite piattaforma "WhistleblowingPA (WBPA)"

La normativa vigente prevede un vasto sistema di tutele per coloro che segnalano, anche mediante l'utilizzo di modalità informatiche e di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

È stata attivata una piattaforma che garantisce adeguati standard di sicurezza, tenuto conto delle indicazioni già fornite da ANAC con delibera del 9 giugno 2021 n. 469 e delibera del 12 luglio 2023 n. 311, ed in particolare:

- presenta al segnalante 'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 1);
- identifica ogni segnalazione mediante codice univoco progressivo, registrando data e ora di ricezione;
- garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati o menzionati, garantendo l'accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati e previsti nell'iter procedurale;
- garantisce la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione anche mediante l'impiego di strumenti di anonimizzazione dei dati di navigazione (ad es. tramite protocollo trasporto https e accesso mediato dalla rete TOR);
- garantisce la crittografia della segnalazione e dei i dati e dei documenti allegati;
- separa il contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante;
- rende disponibile il solo contenuto della segnalazione ai soggetti che gestiscono l'istruttoria;
- garantisce l'accesso sicuro e protetto all'applicazione mediante l'adozione di adeguati sistemi di autenticazione e autorizzazione;
- assicura l'accesso selettivo ai dati delle segnalazioni, da parte dei diversi soggetti autorizzati al trattamento (RPC, personale di supporto);
- traccia esclusivamente gli accessi e l'attività degli utenti aziendali del sistema;
- consente solo al Responsabile della prevenzione della corruzione accedere all'identità del segnalante;
- impedisce l'accesso all'identità del segnalante e alla segnalazione da parte degli amministratori del sistema;

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

- consente al segnalante di accedere alla propria segnalazione entro i termini di conservazione della stessa e di verificarne lo stato di avanzamento tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco che gli viene fornito all'esito della procedura di inserimento della segnalazione;
- consente nel corso dell'istruttoria lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore esclusivamente mediante meccanismi interni alla piattaforma che tutelino l'identità del segnalante;
- non consente l'invio di messaggi di notifica alla casella mail istituzionale del segnalante;
- qualora la piattaforma invii messaggi (es. in caso di variazione dello stato di avanzamento dell'istruttoria, riscontro del segnalante a una richiesta di integrazione, riscontro del segnalante a una richiesta di consenso a rivelare la propria identità nell'ambito di un procedimento disciplinare, ecc.) sulla casella di posta elettronica individuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e/o dell'istruttore tali messaggi non contengono riferimenti all'identità del segnalante o all'oggetto della segnalazione;
- consente in qualsiasi momento, tramite l'applicazione, la fruibilità della documentazione custodita al fine di limitare la necessità di effettuare il download o la stampa della stessa;
- rende chiaramente visibile al segnalante, al fine di consentire l'uso consapevole e sicuro della piattaforma, la seguente indicazione acquisendo dallo stesso segnalante la conferma di lettura: *"È opportuno rimuovere riferimenti all'identità del segnalante dalla segnalazione e dai suoi allegati"*.

9.1.c. Fasi del processo di ricezione e gestione delle segnalazioni interne su piattaforma

Le segnalazioni vengono inviate automaticamente dalla Piattaforma (indirizzo web: <https://whistleblowing.auslse.toscana.it/>).

La segnalazione può essere effettuata da un qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente (intranet aziendale) che dal suo esterno (sito istituzionale).

La riservatezza dell'identità del soggetto segnalante è garantita in ogni circostanza.

ESTAR, in qualità di stazione appaltante, garantisce che le segnalazioni non vengono tracciate (certificazione agli atti), pertanto relativi log di navigazione da parte degli utenti verso l'applicativo non sono registrati ed a livello di firewall è prevista la disabilitazione della loro tracciabilità;

La segnalazione viene prodotta attraverso la compilazione di un questionario, in cui il soggetto inserisce i propri dati identificativi (campi obbligatori) oltre ai relativi dettagli del fatto oggetto di segnalazione. La segnalazione pertanto non può mai essere generata in forma anonima.

Nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo che deve conservare per poter verificare lo stato di avanzamento della presa in carico ed eventualmente dialogare con il Responsabile della prevenzione della corruzione per richieste di chiarimenti o di approfondimenti.

L'arrivo di una segnalazione viene notificato **(in tempo reale)** dal Sistema WBPA nella posta elettronica del Responsabile della prevenzione della corruzione e ad eventuali soggetti da lui autorizzati.

In caso di passaggio dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione ad un altro soggetto, come indicato dal Garante, occorre modificare le credenziali di accesso al Sistema.

Come esposto sopra, il Responsabile della prevenzione della corruzione può valutare la necessità di conoscere l'identità del segnalante.

L'assegnazione del protocollo ("etichetta") è generata tramite funzione della Piattaforma.

L'eventuale documentazione a supporto della segnalazione sarà conservata/archiviata digitalmente utilizzando lo stesso codice di protocollo.

La conferma di ricezione al segnalante viene visualizzata dallo stesso, ogniqualvolta acceda con il proprio codice identificativo in piattaforma.

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

Come ricordato, tramite Piattaforma, il Responsabile della prevenzione della corruzione può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Se necessario, per le verifiche sui fatti segnalati il Responsabile può avvalersi anche del supporto e della collaborazione delle competenti strutture interne e/o di soggetti esterni all'Azienda. L'esito finale dell'istruttoria viene comunicata dal Responsabile della prevenzione della corruzione al segnalante tramite la funzione "chat" della piattaforma contestualmente all'archiviazione o all'assegnazione ad altri soggetti competenti.

9.2. Segnalazione orale tramite linea telefonica dedicata non registrata

Il Responsabile della prevenzione della corruzione attiva una linea telefonica "*dedicata non registrata*" gestita dallo stesso, il cui numero viene pubblicato sulla intranet aziendale e nel sito dell'Azienda stessa.

Il segnalante può contattare telefonicamente il Responsabile della prevenzione della corruzione al numero di telefono sopraindicato ed effettuare la segnalazione interna in forma orale, previa presentazione vocale dell'informativa sul trattamento dei dati e delle indicazioni per reperire online il testo completo della stessa".

Lo stesso sarà invitato dal Responsabile della prevenzione della corruzione a recarsi presso il suo Ufficio al fine di sottoscrivere specifico verbale relativo alla segnalazione effettuata telefonicamente.

Il segnalante, al momento della sottoscrizione del verbale verifica, rettifica o conferma il contenuto dichiarato.

Contestualmente, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a protocollare la segnalazione interna su specifico registro dedicato e a comunicare il relativo numero di protocollo (codice identificativo) al segnalante stesso.

La eventuale documentazione a supporto della segnalazione sarà conservata/archiviata con lo stesso numero di protocollo codice identificativo).

Eventuali rettifiche successive vengono effettuate attraverso una nuova segnalazione telefonica o incontro programmato.

La gestione della segnalazione avviene con le stesse modalità previste per quella on line (si riporta al paragrafo 9.1.c)

Il segnalante utilizza la linea telefonica riservata per richiedere/verificare lo stato di avanzamento della segnalazione.

L'esito finale dell'istruttoria viene comunicato dal Responsabile della prevenzione della corruzione tramite linea telefonica riservata (qualora il segnalante abbia acconsentito a lasciare un proprio recapito), contestualmente all'archiviazione o all'assegnazione ad altri soggetti competenti.

9.3. Incontro programmato in presenza con Responsabile della prevenzione della corruzione

Il segnalante può contattare il Responsabile della prevenzione della corruzione tramite la linea telefonica dedicata "non registrata" per prenotare un incontro diretto in presenza con lo stesso, durante il quale il Responsabile della prevenzione della corruzione, previa somministrazione del testo completo dell'informativa, trascriverà il contenuto della segnalazione per poi procedere come al punto precedente.

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

10. TRATTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il Responsabile della prevenzione della corruzione rappresenta il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante ed, eventualmente, a conoscerne l'identità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è affiancato nell'attività di trattamento delle segnalazioni, dalla sua struttura di supporto, da individuarsi a cura dello stesso quale autorizzato al trattamento (incaricato) mediante formale atto di nomina corredato dalle istruzioni in ordine allo specifico trattamento. Qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione decidesse di avvalersi di un gruppo di lavoro allargato, i componenti dovranno essere anch'essi espressamente individuati quali autorizzati al trattamento mediante formale atto di nomina.

Qualora nel trattamento di una segnalazione il RPC si trovi in posizione di conflitto di interessi, è cura dello stesso segnalarlo all'organo di indirizzo per la nomina di un sostituto.

11. SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC

ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24 il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si rinvia all'art. 7 D.Lgs. n. 10 marzo 2023 n. 24 ed al sito ANAC per approfondimenti (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

12. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il recepimento della Direttiva EU 1937/2019 prevede la possibilità di segnalare a soggetti non

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

istituzionalmente preposti all'accertamento delle segnalazioni.

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (art. 15) se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 4 e 7 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

13. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

La tutela della riservatezza del segnalante viene garantita in tutte le fasi del procedimento di gestione della segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti, nonché fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, anche nell'ambito dei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, come previsto dall'art. 12 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

In particolare:

- la riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.
- la riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione
- si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo
- l'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa.
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al Capo II D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 quando la rivelazione dell'identità del segnalante e delle informazioni di cui al co. 2 dell'art. 12 dello stesso decreto è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, oltre ad acquisire previamente il consenso espresso del segnalante è necessario comunicare allo stesso in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*,

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- la segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2 D.Lgs. 14 marzo 2013 n 33;
- I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del RGPD, non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento (l'Azienda) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla **riservatezza dell'identità' della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte**. L'esercizio dei medesimi, può in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato.

14.TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE A UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) E ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Ove la segnalazione presenti profili di competenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari, allo stesso non viene trasmessa la segnalazione ma solo gli esiti delle verifiche condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione stessa, espungendo/oscurando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Nell'ambito del procedimento disciplinare il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Qualora il Responsabile ravvisi la fondatezza dell'istanza ne dà notizia al Responsabile prevenzione della corruzione; quest'ultimo provvede a dare comunicazione scritta al segnalante dei motivi per cui si rende necessaria la rivelazione della sua identità al fine di acquisirne l'eventuale consenso, comunicando tempestivamente il relativo esito al Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari che provvede a notiziare l'incolpato dell'esito definito della sua istanza.

È fatto divieto assoluto al Responsabile della prevenzione della corruzione di rendere nota, in assenza di presupposti di legge, l'identità del segnalante al Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari.

Gravano sul Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali soggetti coinvolti.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può pertanto essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, su iniziativa del Responsabile della prevenzione della corruzione, l'Azienda ha introdotto nel proprio Codice di

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p style="text-align: center;">PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p style="text-align: right;">Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	---

Comportamento (art.8) forme di responsabilità specifiche sia in capo al RPC sia nei confronti dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni.

Si rammenta che ai sensi dell' art. 1, co. 14, Legge 6 novembre 2012 n. 190 la violazione da parte di dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT/PIAO Sez. "Rischi corruttivi e Trasparenza", ivi compresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n° 24, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

15. DIVIETO DI RITORSIONE

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 nei confronti delle persone di cui all'art. 3 D.Lgs.10 marzo 2023 n. 24 , commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del D.Lgs. .10 marzo 2023 n. 24, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Si riportano alcune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, co. 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

Si rinvia all'art. 18 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 per approfondimenti in merito alle misure di sostegno fornite

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

ai soggetti segnalanti per il tramite degli Enti accreditati del terzo settore, di cui all'elenco istituito presso Anac .

16. CONDIZIONI DI PROTEZIONE PER IL SEGNALANTE

Le misure di protezione previste dalla normativa si applicano ai soggetti segnalanti ed anche ai facilitatori e soggetti assimilati (vedi paragrafo n. 13) quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 10 marzo 2023 n. 24;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'art.20 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La disposizione di cui sopra si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24.

16.1 Protezione dalle ritorsioni

Come disposto dall'art. 19 D.Lgs. n. 10 marzo 2023 n. 24 , il soggetto segnalante può comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 10 marzo 2023 n. 24. Al fine di regolare tale collaborazione, ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'art. 15 Legge 6 agosto 1990 n. 241 con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

Gli atti assunti in violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 10 marzo 2023 n. 24 sono nulli. Le persone di cui all'art.3 D.Lgs. n. 10 marzo 2023 n. 24 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 Legge 20 maggio 1970 n.300, o dell'art. 2 D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'art. 17 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

17. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 10 marzo 2023 n. 24, non è punibile il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, co.3 del decreto in oggetto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 10 marzo 2023 n. 24.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1 del decreto in oggetto, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 D.Lgs. n. 10 marzo 2023 n. 24 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

18. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DI ALTRI SOGGETTI

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 estende espressamente la garanzia della tutela della riservatezza anche ai seguenti soggetti diversi dal segnalante:

- alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella segnalazione (cd. persona coinvolta); a sostegno della persona segnalata e del suo diritto di difesa, l'art. 12, co. 9 D.Lgs. n. 24/2023 prevede altresì riconosciuto che tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti; tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

- alle persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione
- al cd facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo) , sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;

La riservatezza della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione del facilitatore va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Il dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione non opera nel caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie. Il legislatore, nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione (art. 12, commi, 3 e 4, D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24).

I canali di segnalazione attivati devono garantire la riservatezza dell'identità dei soggetti di cui sopra:

- anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove si utilizzino strumenti informatici
- nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale
- quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle previste dalla presente procedura in conformità al decreto;
- quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Il titolare del trattamento dovrà adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali riferite ai soggetti di cui sopra, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno della propria struttura organizzativa in capo a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali correlato alla ricezione e gestione delle segnalazioni garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE)2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - RGPD, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51. In particolare, il trattamento si conforma ai seguenti principi fondamentali:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (segnalante, persona coinvolta, persona menzionata nella segnalazione, facilitatore)
- raccogliere e trattare i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni effettuate dai soggetti tutelati dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 («limitazione della finalità»)
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

sono trattati («minimizzazione dei dati»), a tal riguardo, il titolare impartisce ai soggetti autorizzati a ricevere e trattare le segnalazioni specifiche indicazioni affinché i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non vengano raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengano cancellati senza indugio

- assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure necessarie per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione gestita
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»)

L'Azienda ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (artt. da 15 a 22) Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

20. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Come sopra ricordato, la presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del dipendente segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

21. DIFFUSIONE, ARCHIVIAZIONE E RENDICONTAZIONE

21.1 Modalità di divulgazione della Procedura :

Pubblicazione nella Pagina Intranet (Integrità e Trasparenza – Strumenti – Segnalazioni)

Pubblicazione nel Sito istituzionale (Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Prevenzione della corruzione – Whistleblowing)

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

Pubblicazione nell'“Angolo del Dipendente”

21.2 Archiviazione

Da Piattaforma Informatica, come attestato nel documento DIPIA :

l'applicativo GlobalLeaks implementa un database SQLite integrato acceduto tramite ORM. Le configurazioni effettuate sono tali da garantire elevate garanzie di sicurezza grazie al completo controllo da parte dell'applicativo delle funzionalità sicurezza del database e delle policy di data retention e cancellazione sicura.

Policy di data retention di default delle segnalazioni di 12 mesi, prorogabili al doppio sulle singole segnalazioni per scelta precisa del soggetto ricevente, con cancellazione automatica sicura delle segnalazioni scadute. Cancellazione dalla piattaforma 30 giorni dopo la disattivazione del servizio

La presente procedura è oggetto di revisione periodica e comunque tempestiva in caso di modifiche dell'assetto organizzativo, delle responsabilità ed in attuazione di nuove indicazioni/aggiornamenti intervenuti nella disciplina in materia di “segnalazioni di illeciti e tutela del dipendente segnalante”, nonché sulla base degli esiti derivanti dal monitoraggio sullo stato di attuazione e controllo interno.

21.3 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 10 marzo 2023 n° 24 e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, co. 1, lettera e), del D.Lgs. 18 maggio 2018 n° 51.

21.4 Rendicontazione:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, Legge 6 novembre 2012 n° 190 e attraverso la pubblicazione sul Sito web aziendale dei dati aggregati delle segnalazioni pervenute.

Garantisce ciclicamente al personale dipendente specifica diffusione e formazione per ricordare le finalità dell'istituto “whistleblowing” e la procedura per il suo utilizzo.

I dati rilevati attraverso segnalazioni e istruttorie costituiscono oggetto e contenuto di analisi per l'identificazione di aree critiche aziendali, azioni di miglioramento di qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza, oltre che basi di aggiornamento/integrazione della mappa dei rischi del PTPCT/Sez. “Rischi corruttivi e Trasparenza”, del Codice di Comportamento, nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di risposta.

22. ASPETTI SANZIONATORI

Ai sensi dell'art. 21 Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n° 24, fermi restando gli altri profili di responsabilità, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la

 <p>Direzione Aziendale</p>	<p>PA-DGE-002 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVA TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE (whistleblowing policy)</p>	<p>Rev. n. 02 23/08/2023</p>
--	--	-----------------------------------

segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

23 MONITORAGGIO

Responsabile del monitoraggio della procedura è il Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale si avvale anche dei seguenti indicatori di processo/esito:

- N° notifiche di nuova segnalazione / N° segnalazioni risultanti dalla piattaforma = 100%
- N° segnalazioni prese in carico e concluse / N° segnalazioni risultanti dalla piattaforma = 100%

Elenco Allegati

- 1) Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
- 2) Matrice di Responsabilità
- 3) FMECA

**Informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD) sul trattamento dati personali per le
SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DI NORME (whistleblowing) mediante canali di segnalazione interna in applicazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24**

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione) disciplina organicamente la tutela, sia in termini di riservatezza che rispetto a possibili ritorsioni, dei soggetti che con segnalazioni, denunce o mediante divulgazione pubblica forniscono informazioni su casi di violazione di norme nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, e di cui sono venuti a conoscenza in un contesto lavorativo. Tale protezione viene estesa anche a soggetti diversi da chi segnala (persona segnalata, persone diverse dal segnalato comunque menzionate nella segnalazione, cd facilitatore).

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonché secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, cd. *Codice Privacy*, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) e della specifica normativa di settore (D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, *Linee guida* ANAC n. 311/2023) , con riferimento al trattamento dei dati personali degli interessati (segnalante, segnalato, persone menzionate nella segnalazione, facilitatore) da parte dell'Azienda USL Toscana sud est nella ricezione e gestione, mediante appositi canali di segnalazione interna, delle segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda stessa. Nel rispetto del criterio di progressività, questa informativa è da considerarsi integrativa di quella inerente al trattamento dei dati personali nella *Gestione rapporto di lavoro*, rinvenibile e consultabile, in versione aggiornata, nel sito web istituzionale www.uslsudest.toscana.it alla sezione <https://www.uslsudest.toscana.it/privacy/privacy-in-azienda/documentazione-aziendale-rpd>

Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è perciò l'Azienda UsI Toscana sud est, con sede legale in 52100 Arezzo (Ar), via Curtatone 54, nella persona del suo Direttore Generale quale legale rappresentante <i>pro tempore</i> , contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0575.254102, e-mail: direttoregenerale@uslsudest.toscana.it , PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD)	Il Responsabile della protezione dei dati dell'Azienda USL Toscana sud est è contattabile ai seguenti riferimenti: tel. 0575.254156, indirizzo e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it
Finalità del trattamento	I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico qualificato, tra quelli previsti dal decreto, intrattenuto con l'Azienda UsI Toscana sud est (dati forniti in costanza di rapporto ma anche nel periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto stesso) vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.
Base giuridica (condizione di liceità)	In relazione alle disposizioni del decreto legislativo 24/2023 si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> • il trattamento dei "comuni" si fonda sull'obbligo di legge cui è soggetto il titolare del trattamento nonché sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico previsti dall'ordinamento in capo all'Azienda UsI Toscana sud est (art. 6, rispettivamente par. 1, lett. c) e lett. e) e parr. 2 e 3, RGPD) • il trattamento di dati particolari si fonda sull'art. 9, par. 2, lett. b) RGPD) nonché sui motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, par. 2, lett. g) RGPD e dell'art. 2-sexies co. 2, lett. dd) d.lgs 196/2003 • il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 RGPD, si fonda sull'obbligo di legge del titolare del trattamento nonché sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico previsti dall'ordinamento in capo all'azienda UsI Toscana sud est in riferimento all'art. 2-octies , co. 3, lett. a) d.lgs 196/2003. <p>Il consenso dell'interessato/segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) RGPD) deve essere acquisito ai fini della rivelazione della sua identità, unitamente alla previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della necessità di disvelare la sua identità, nei seguenti casi previsti dal decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (art. 12, co. 5, d.lgs 24/2023) ➤ nell'ambito delle procedure di segnalazione interna laddove la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta (art. 12, co. 6, d.lgs 24/2023)
Tipologia dei dati personali trattati	I dati personali trattati sono contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi alla persona segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella segnalazione, a persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione, al cd facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo)
	La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, appartenenza sindacale etc, di cui all'art. 9 RGPD) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 RGPD).
	Al fine di classificare la segnalazione come rientrante nel campo di applicazione del d.lgs n. 24/2023 e delle forme di tutela

da questo previste, i dati identificativi del segnalante devono essere obbligatoriamente forniti. Spetta invece al segnalante decidere quali ulteriori dati personali conferire. Maggiori sono i dettagli presenti nella segnalazione, maggiori saranno le possibilità per l'azienda Usl Toscana sud est di intervenire nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione.

L'Azienda ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna:

- segnalazione in forma orale mediante
 - linea telefonica dedicata non registrata
 - incontro diretto su richiesta del segnalante
- segnalazione in forma scritta mediante piattaforma digitale denominata "WhistleblowingPA" accessibile all'indirizzo <https://whistleblowing.auslse.toscana.it/> (si tratta di un sistema in cloud (Software as a Service)).

I dati sono raccolti e trattati:

- da personale dell'Azienda appositamente autorizzato e istruito in ordine alle finalità e modalità del trattamento, con espresso divieto di rivelazione -a persone diverse da quelle specificatamente autorizzate- dell'identità del segnalante in assenza del suo consenso espresso; **il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) è l'unico soggetto che può conoscere l'identità del segnalante; i collaboratori del RPC accedono su autorizzazione di quest'ultimo al contenuto della segnalazione ma non possono conoscere l'identità del segnalante**
- nel rispetto dei principi di necessità e minimizzazione, in relazione ai fini sopra individuati, e in osservanza dei principi generali di liceità, pertinenza, completezza, non eccedenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5 RGPD; ai soggetti autorizzati a ricevere e trattare le segnalazioni sono impartite specifiche indicazioni affinché i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non vengano raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengano cancellati senza indugio
- attraverso l'adozione di procedure, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati
- in modo tale da garantirne la massima tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nonché la tutela della riservatezza del soggetto segnalato, delle persone diverse dal segnalato comunque menzionate nella segnalazione e del cd facilitatore

In relazione alla piattaforma informatica "WhistleblowingPA" l'Azienda ha individuato come Responsabile del trattamento la Società Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. con sede legale in Viale Aretusa 34, 20136, Milano, CF e P.IVA 09495830961, fornitore e gestore del software. Il Responsabile non accede ai dati contenuti nella segnalazione e nei documenti e atti ad essa allegati, dati che sono crittografati e accessibili esclusivamente dai soggetti che il Titolare ha individuato quali autorizzati al trattamento.

La tutela della riservatezza del segnalante viene garantita in tutte le fasi del procedimento di gestione della segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti, nonché fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, anche nell'ambito dei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, come previsto dall'art. 12 D.Lgs. n. 24/2023; in particolare:

- la riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.
- la riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione
- si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano insieme le seguenti condizioni (a) che la contestazione si fonda del tutto o in parte sulla segnalazione, (b) che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, (c) che il segnalante abbia espresso specifico consenso alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione dell'identità del segnalante e delle informazioni di cui al co. 2 dell'art. 12 dello stesso decreto è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, oltre ad acquisire previamente il consenso espresso del segnalante è necessario comunicare allo stesso in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità
- nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente instaurati, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nelle indagini preliminari, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria
- la segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 nonché dagli artt. 5 e ss

Modalità di
trattamento

Comunicazione
e diffusione dei
dati

del d.Lgs. 33/2013;

Nel caso di trasmissione all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, o altri enti ove normativamente previsti (che in ogni caso tratteranno i dati nello svolgimento di propri compiti istituzionali e, dunque, in qualità di autonomi titolari del trattamento), sarà evidenziato che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Contabile, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione fornirà tale indicazione, previa notifica al segnalante.

Trasferimento
dei dati

Conservazione
dei dati

La riservatezza della persona segnalata, della persona menzionata nella segnalazione e del cd del facilitatore viene garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Sono adottate tutte le cautele necessarie al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali riferite a tali soggetti, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno dell'organizzazione aziendale in capo a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati. Il dovere di riservatezza delle persone segnalate o menzionate nella segnalazione non opera nel caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie.

I dati personali trattati non saranno in ogni caso diffusi.

I dati raccolti e trattati non saranno trasferiti fuori dal territorio nazionale o in Paesi extra-UE. Qualora ciò si rendesse necessario (ad es. verso un Responsabile del trattamento nominato dall'Azienda), i trasferimenti verso paesi extra UE e organizzazioni internazionali saranno effettuati nel pieno rispetto delle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. RGPD.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (limitazione della conservazione).

Diritti
dell'interessato

PER IL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce al segnalante, quale interessato, l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e ss. RGPD, ossia:

- ottenere in qualsiasi momento informazioni sul trattamento e l'utilizzo dei propri dati;
- accedere ai propri dati personali e richiedere eventualmente estrazione di copia delle informazioni che Lo riguardano;
- chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione;
- chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento o la cancellazione;
- opporsi al trattamento dei dati personali e revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati che Lo riguardano (ferma la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso precedentemente prestato fino al momento della sua successiva revoca);

Per i diritti esercitabili potrà in ogni caso essere inoltrata una richiesta al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, utilizzando il modulo pubblicato nel sito web aziendale alla pagina: www.uslusted.toscana.it/privacy/privacy-in-azienda/documentazione-aziendale-rpd

PER IL SEGNALATO E GLI ALTRI SOGGETTI MENZIONATI NELLA SEGNAZIONE

Le seguenti informazioni sono rese ai fini di trasparenza nei confronti del segnalato e degli altri soggetti menzionati nella segnalazione, per metterli al corrente circa i limiti all'esercizio di alcuni diritti previsti dal RGPD:

- **Diritto di informazione**– il diritto di essere informato sul trattamento dei propri dati personali ai sensi degli articoli 12 e 14 del RGPD, anche in ordine alla conoscenza della fonte del dato, riceve una limitazione alla luce degli obblighi di segretezza e di riservatezza circa l'identità del segnalante, nonché del rischio di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento connesse alle segnalazioni (v. art. 14, par. 5, lettere b) e d) del RGPD).
- **Altri diritti dell'interessato**– i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD non possono essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo al Garante ai sensi dell'articolo 77 del RGPD) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. L'art. 2-undecies del d.lgs 196/2003 (Codice Privacy) stabilisce al comma 3, in relazione alle specifiche limitazioni ai diritti dell'interessato previste al comma 1, lett f) con riferimento alle segnalazioni di violazioni ai sensi del decreto legislativo 24/2023, che in tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati anche per il tramite del Garante con le modalità di cui all'art. 160 del Codice medesimo. Si informa, pertanto, il segnalato che l'esercizio di tali diritti:
 - potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - potrà realizzarsi anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy; nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

**Reclamo
all'Autorità di
Controllo**

In relazione ad un trattamento ritenuto non conforme alla normativa, l'interessato potrà proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it>), e-mail garante@gdp.it, centralino tel. 06696771.

PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

Flusso processo /attività	Responsabilità							Output
	RPC/Custode Identità	Supporto a RPC/ Incaricato trattamento dati	Segnalante	Soggetti interni aziendali	Soggetti esterni			
Ricezione segnalazione tramite piattaforma informatica	R	C	C					Formalizzazione segnalazione
Ricezione segnalazione tramite linea telefonica dedicata non registrata	R	R	C					Contatto telefonico segnalante/RPC
Incontro programmato in presenza segnalante - RPC	R		C					Colloquio in presenza segnalante/RPC
Presenza e accettazione del segnalante dell'informativa trattamento dati personali (per tutte e tre le modalità di segnalazioni)	C	C	R					Espressione consenso a informativa

Compilazione questionario on line	I	I	R					Formulazione segnalazione
Intervista telefonica	R	R	C					Formulazione segnalazione
Redazione verbale	R	R	C					Esplicitazione contenuti di segnalazione telefonica o a seguito di incontro in presenza
Sottoscrizione verbale	I		R					Formalizzazione contenuti di segnalazione telefonica o a seguito di incontro in presenza
Assegnazione codice identificativo su piattaforma	C	R	I					Assegnazione codice identificativo per corretta identificazione della segnalazione
Assegnazione codice identificativo (protocollo) per incontro programmato (anche a seguito di contatto telefonico)	C	R	I					Assegnazione codice identificativo (protocollo) per corretta identificazione della segnalazione
Valutazione ammissibilità segnalazione da parte di RPC	R	C	I					
Archiviazione motivata in caso di inammissibilità per infondatezza	R	C	I					Fascicolo cartaceo/informatico conservato in base alla normativa vigente
Apertura fase istruttoria in caso di ammissibilità	R	C						Fascicolo cartaceo/informatico conservato in base alla normativa vigente

Eventuale assegnazione ai soggetti competenti interni	R	C		C				Comunicazione scritta
Eventuale assegnazione ai soggetti competenti esterni	R	C			C			Comunicazione scritta
Eventuale disvelamento identità segnalante	R			I	I			Comunicazione formale secondo la previsione normativa in materia di privacy
Notifica esiti a segnalante	R	C	I					Comunicazione scritta
Archiviazione	I	R						Fascicolo cartaceo/informatico conservato in base alla normativa vigente

Legenda - R: responsabile C: collabora I: informato

PROCESSO: SEGNALAZIONE ILLECITI – WISTHLE BLOWING						DETERMINAZIONE INDICE PRIORITA' DI RISCHIO			
FASI / ATTIVITA'	CRITICITA'		RACCOMANDAZIONI			Gravita'	Probabilita'	Rilevabilita'	Tot. IPR
	Fallimenti attivi	Fallimenti latenti	Persone	Tecnologia	Organizzazione				
Ricezione segnalazione tramite piattaforma informatica		Malfunzionamento piattaforma		Corretta manutenzione dello strumento/Verifiche costanti con il fornitore		10	2	3	60
Ricezione segnalazione tramite linea telefonica dedicata non registrata									
Incontro programmato in presenza segnalante - RPC									
Presenza e accettazione del segnalante dell'informativa trattamento dati personali (per tutte e tre le modalità di segnalazioni)									
Compilazione questionario on line		Scarsa esaustività dei contenuti				7	3	2	42
Intervista telefonica		Difficoltà comunicative				5	2	1	10
Redazione verbale									
Sottoscrizione verbale									
Ricezione notifica avvenuta segnalazione /validazione del verbale da parte del segnalante		Malfunzionamento piattaforma		Corretta manutenzione dello strumento/Verifiche costanti con il fornitore		10	2	3	60

PROCESSO: SEGNALAZIONE ILLECITI – WISTHLE BLOWING

**DETERMINAZIONE
INDICE PRIORITA' DI
RISCHIO**

FASI / ATTIVITA'	CRITICITA'		RACCOMANDAZIONI			Gravita'	Probabilita'	Rilevabilita'	Tot. IPR
	Fallimenti attivi	Fallimenti latenti	Persone	Tecnologia	Organizzazione				
Assegnazione codice identificativo su piattaforma		Malfunzioname nto piattaforma		Corretta manutenzione dello strumento/Verifiche costanti con il fornitore		10	2	3	60
Assegnazione codice identificativo (protocollo) per incontro programmato (anche a seguito di contatto telefonico)									
Valutazione ammissibilita' segnalazione da parte di RPC									
Archiviazione motivata in caso di inammissibilita' per infondatezza									
Apertura fase istruttoria in caso di ammissibilita'									
Eventuale assegnazione ai soggetti competenti interni									
Eventuale assegnazione ai soggetti competenti esterni									
Eventuale disvelamento identita' segnalante									
Notifica esiti a segnalante									
Archiviazione									

Indicatori:

N° notifiche di nuova segnalazione / N° segnalazioni inserite in piattaforma = 100%

N° segnalazione prese in carico e concluse / N° segnalazioni inserite in piattaforma = 100%